

Torino, 3 Febbraio 2023



Il Bando PNRR per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree dismesse

Ing. Stefano CAON, Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Dott.ssa Elisa GUIOT, Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio











D.M. MITE 21 settembre 2022

- Stabilisce condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde
- Agevolazioni per soggetti, pubblici o privati, in relazione ai consumi annui di energia elettrica da FER utilizzata per la produzione di idrogeno verde
- Idrogeno verde: riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂e/MJ ovvero idrogeno che comporta meno di 3 tCO₂eq/tH₂ nel ciclo di vita. Prodotto mediante processo elettrolitico a partire da FER e/o dall'energia elettrica di rete



D.M. MITE 21 settembre 2022

- Agevolazioni per impianti di produzione di H₂ verde che utilizzano:
 - se collegati agli impianti FER attraverso una rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, energia elettrica munita di garanzie di origine rinnovabile
 - energia elettrica prodotta da impianti FER direttamente connessi all'elettrolizzatore
- → energia elettrica rinnovabile per produzione idrogeno verde non assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (ristoro degli oneri versati)

[Deliberazione ARERA 8 novembre 2022 557/2022/R/EEL]



D.M. MITE 21 ottobre 2022 (pubblicato GU 2 dic. 2022)

- modalità e criteri generali per agevolazioni previste nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)"
- definizione di:
 - Idrogeno "verde": art. 3, c. 1 del d.m. 21 settembre 2021 (meno di 3 tCO2eq/tH2)
 - Idrogeno "rinnovabile": idrogeno verde prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile che soddisfa le due condizioni dell'art. 3, c. 2 del d.m. 21 settembre 2021 (e.e. da rete munita di GO attraverso PPA oppure e.e. da impianti FER direttamente connessi all'elettrolizzatore)



D.M. MITE 21 ottobre 2022 (pubblicato GU 2 dic. 2022)

• ripartisce le risorse finanziarie dell'investimento M2C2 I 3.1 del PNRR, come segue:

450 Meuro: procedura competitiva e regionalizzata (per la selezione dei progetti)

50 Meuro: realizzazione dei **"progetti bandiera"** → demandata a successivo DM (da ripartire fra **Piemonte** e altre 4 Regioni)

• ripartizione risorse a livello regionale: tra 14 e 40 milioni a Regione, sulla base di alcuni parametri. 50% delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno

Piemonte: 19,5 Meuro

• Redistribuzione delle economie al 30 giugno 2023





D.M. MITE 21 ottobre 2022 (pubblicato GU 2 dic. 2022)

Definisce:

- soggetti beneficiari: imprese di tutte le dimensioni regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese (previste condizioni di esclusione quali procedure concorsuali, liquidazione, revoca incentivi precedenti...)
- interventi ammissibili: elettrolizzatori di taglia 1-10 MW
- tipologia agevolazioni: sovvenzioni dirette (=contributo fondo perduto)
- Regime di aiuto: GBER (Reg. 651/2014) o TF Russia-Ucraina
- Procedura valutativa a graduatoria
- Modalità attuativa: Bando tipo con Decreto direttoriale del MASE → Bandi regionali



IL BANDO REGIONALE



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC





Requisiti dei progetti (1)

- Devono prevedere entrambe le seguenti componenti:
 - uno o più ELETTROLIZZATORI per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
 - uno o più IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE addizionali (di nuova costruzione) asserviti (a servizio esclusivo) degli elettrolizzatori
- Impianti finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile:
 - collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da FER attraverso rete con obbligo di connessione di terzi. Energia elettrica utilizzata è munita di GO (art. 46 d.lgs. 199/2021)
 - e/o che utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore



Requisiti dei progetti (2)

- Devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
- Devono essere ultimati secondo tempistiche TF Russia-Ucraina (entro 36 mesi dalla data di concessione e comunque entro 30 giugno 2026)

• Devono garantire il rispetto DNSH (indicazioni per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 33/2022 e nelle schede tecniche allegate n. 15 e, ove pertinenti, n.1, n.2 e n.5)



Requisiti sistemi di produzione idrogeno

- installazione di uno o più ELETTROLIZZATORI con:
 - potenza complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW (per progetto);
 - consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 Mwh/tH₂ (consumo dell'elettrolizzatore comprensivo degli ausiliari ovvero dei sistemi di stoccaggio e compressione dell'idrogeno);
- eventuale stoccaggio H₂: costo di investimento non deve essere prevalente rispetto ai costi complessivi elettrolizzatori e stoccaggi





Requisiti impianti FER

- realizzazione nell'area di installazione dell'elettrolizzatore o in area posta in un intorno (10 km) dalla stessa, nella disponibilità del soggetto beneficiario, per almeno il 20% della potenza degli elettrolizzatori
- addizionalità (nuovi impianti)
- asserviti agli elettrolizzatori (connessione diretta o meno)
- eventuali stoccaggi e.e.:
 - installati e messi in funzione contemporaneamente a impianti FER
 - costi investimento non prevalenti rispetto agli impianti
- Inammissibilità immissione nella rete elettrica a fini di vendita dell'energia prodotta dagli impianti FER addizionali asserviti



Requisiti dei siti elettrolizzatore/i (1)

- area industriale dismessa (area dismessa precedentemente utilizzata a fini industriali ed individuata come produttiva/industriale dai Piani Regolatori Generali Comunali vigenti)
- disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea
- nella disponibilità del soggetto beneficiario (diritto di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento) per durata minima residua di almeno 10 anni;
- aree in cui sono potenzialmente realizzabili uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile con potenza adeguata a produzione idrogeno (non obbligatoria installazione nel sito elettrolizzatore)



Requisiti dei siti elettrolizzatore/i (2)

- sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, qualora contaminato, nel quale la realizzazione dei progetti finanziati sia effettuata senza pregiudizio/interferenza con completamento bonifica
- sito già dotato o potenzialmente dotabile (per riattivazione/adeguamento) di:
 - connessione alla rete elettrica;
 - risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
 - connessione alla rete gas;
 - accesso alla rete stradale



Utenze idrogeno

- sito di realizzazione contiguo o prossimo, ossia compreso in un determinato intorno in linea d'aria (max 50 km) rispetto a industrie e/o altre utenze con domanda potenziale di idrogeno anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto
- immissione di idrogeno nella rete gas: utenza
- nella domanda di agevolazione, richiesta analisi sul potenziale di idrogeno impiegabile in siti contigui o prossimi
- analisi di potenziale può includere accordi o lettere d'intenti con le utenze individuate



Costi ammissibili

• costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi, relativi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni:

opere murarie e assimilate (entro il limite del 20% dei costi ammissibili del progetto);

macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate (entro il limite del 10% dei costi ammissibili del progetto);

progettazione impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri sicurezza (entro il limite del 20% dei costi ammissibili del progetto)

IVA esclusa





Forma ed intensità dell'agevolazione

- contributo a fondo perduto, fino al 100% dei costi ammissibili
- agevolazione massima concedibile, per impresa e per proposta progettuale, riconosciuta nel limite di quanto previsto dalla Sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina:
 - solo idrogeno rinnovabile → prodotto da e.e. da FER asservite o e.e. da FER da contratti ppa con garanzia origine
 - aiuti concessi entro 30 giugno 2023, tempi realizzazione: 36 mesi per elettrolizzatore, 30 mesi per impianti FER addizionali asserviti
 - agevolazione massima: 19,5 Meuro
- non cumulabile con altri aiuti di stato, cumulabile con agevolazioni diverse da aiuti di stato entro 100% costi ammissibili



Termini e modalità presentazione domanda

Le domande devono essere compilate ed inviate telematicamente tramite il sistema FINDOM - FINanziamenti DOMande, accedendo dal seguente link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandipiemonte-finanziamenti-domande

ENTRO LE ORE 12.00 del 28 febbraio 2023



Valutazione dei progetti

- procedura competitiva, valutativa a graduatoria (Commissione di valutazione)
- criteri di valutazione basati su:
 - EP = entità agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto → valorizza il rapporto tra idrogeno prodotto da FER asservite e agevolazione concedibile al progetto (peso 70%)
 - UI = utilizzo di idrogeno → valorizza la presenza di utenze in sito o a breve distanza dal sito di produzione (peso 15%)
 - LF = load factor dell'elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti → valorizza l'utilizzo di e.e. da impianti FER asserviti (peso 15%)



EP = entità agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto (MAX 70 PUNTI SU 100) $EP = \frac{A_{progetto}}{o}$

A_{progetto} = agevolazione richiesta, espressa in Euro

Q_{H2} = stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti

Dove:
$$Q_{H2} = \frac{E_{Elettro,FERasservite}}{C_c}$$

E_{elettro,FERasservite}= stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti addizionali asserviti, accumulata o meno da sistemi di stoccaggio di e.e.

C_s: consumo specifico dell'elettrolizzatore [MWh/tH2]



UI = utilizzo di idrogeno

(MAX 15 PUNTI SU 100)

$$UI = \frac{F_{H2(5anni),z}}{5*Q_{tot}} \times 100$$

dove:

$$F_{H2(5anni),z} = \sum_{i=1}^{n_z} F_{H2(5anni),j}$$

F è la stima della quantità di idrogeno da fornire agli utenti j, ubicati nella zona z, nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno

$$Q_{tot} = \frac{E_{Elettro,FERasservite} + E_{Elettro,FERppa} + E_{Elettro,RETE}}{C_s}$$

Qtot è stima della quantità di idrogeno annuo prodotto dall'impianto a regime, calcolabile come la somma dell'energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta da impianti FER addizionali asserviti, quella prelevata dalla rete da impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da FER (PPA) e quella prelevata dalla rete nei casi diversi da PPA, rapportate al consumo specifico dell'elettrolizzatore (si veda FAQ 9 del MASE pubblicata)

Zona	Distanza Rz
Zona 4	R ₄ >50km
Zona 3	0≤R₃≤50km
Zona 2	0≤R ₂ ≤20km
Zona 1	0≤R ₁ ≤5km

Tabella 1 – Individuazione delle zone "z"

Indicatore associato UI Assenza di lettere di intenti o accordi		Punteggi o
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R3	$UI_3 = \frac{F_{H2(5anni),3}}{5*Q_{tot}} > 50\%$	5
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R2	$UI_2 = \frac{F_{H2(5anni),2}}{5*Q_{tot}} > 50\%$	10
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R1	$UI_{l} = \frac{F_{H2(5anni),1}}{5*Q_{tot}} > 50\%$	15

Tabella 2 - Punteggio del criterio UI



LF = load factor dell'elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti

(MAX 15 PUNTI SU 100)

dove:

$$LF = \frac{E_{Elettro,FERasservite}}{E_{Elettro,max}} \times 100$$

E_{elettro,FERasservite}= stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti FER addizionali asserviti;

 $\mathbf{E}_{\text{elettro,max}}$ = energia teorica massima che l'elettrolizzatore potrebbe consumare se fosse in funzione ogni ora dell'anno e calcolata come di seguito:

$$E_{Elettro,max} = P_{Elettro,nom} x h_{anno}$$

dove:

- P_{Elettro,nom} = potenza nominale dell'elettrolizzatore;
- $h_{anno} = pari a 8760 ore/anno.$





Indicatore LF	Punteggio
<10%	0
10≤LF<25%	5
25≤ LF<50%	10
>50%	15

Tabella 3 - Punteggio del criterio LF



Documentazione da presentare (1)

- Domanda di agevolazione
- Modulo di domanda integrativo dichiarazioni e impegni



- Relazione tecnica di progetto (descrizione generale e delle caratteristiche tecniche, dimensionamento impianti, bilancio energetico ed emissivo dell'impianto, descrizione e calcolo valori connessi ai criteri di valutazione, analisi potenziale idorgeno impiegabile in siti contigui/prossimi)
- Scheda tecnica e/o offerta commerciale, (+ dichiarazione efficienza minima elettrolizzatore)
- Piano tecnico/economico e cronoprogrammi
- Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (solo per progetti congiunti)



Documentazione da presentare (2)

- Documentazione requisiti siti (cfr. FAQ)
- Autodichiarazione sul rispetto del principio DNSH



- Dichiarazione sul rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (cfr. FAQ 31 R.P.)
- Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente
- Informativa sul trattamento dei dati personali



Erogazione risorse <u>da parte del MASE</u> (previa verifica ufficio regionale resp. controlli I livello)

- anticipo fino ad un massimo del 10% del contributo, dopo la concessione (condizionato a fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
- successive quote fino al 90% del contributo incluso anticipo, dietro richiesta di erogazione (corredata da rendicontazione spese, stato avanzamento progetto, dichiarazione DNSH...)
- quota a saldo (pari al 10% residuo): sulla base della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute riferita al complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto



Variazioni progettuali

- comunicazione tempestiva alla Regione corredata di idonea documentazione a supporto
- variazioni non ammesse:
 - modifiche sostanziali (variazione che riduce il punteggio del progetto maggiore del 30% e che comporta la modifica della posizione in graduatoria, variazione localizzazione elettrolizzatore, variazione che porti al mancato rispetto dei requisiti del progetto o del sito)
 - sostituzione soggetto beneficiario
 - aumento agevolazione concessa
 - variazione che porta ad un decremento punteggio che comporti punteggio inferiore a ultimo ammesso in graduatoria
- Prevista la rideterminazione percentuale incentivo sulla base della riduzione del punteggio

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica



Cronoprogramma



entro 28/02/2023: chiusura sportello presentazione domande



[Milestone] entro il 31/03/2023: conclusione valutazione e approvazione graduatoria



entro maggio 2023: concessione agevolazione (SUBORDINATA ALL'ESITO POSITIVO DELLA NOTIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA)



Erogazione contributo da parte del MASE a seguito di richiesta del beneficiario (quota di anticipo)



Obblighi dei soggetti beneficiari (1)

- assicurare il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
- adottare un sistema di contabilità separata per il progetto
- assicurare piena attuazione degli interventi
- assicurare il rispetto delle regole per erogazione finanziamenti UE
- effettuare il "controllo gestionale interno"
- presentare la rendicontazione delle spese sostenute
- individuare fattori che possano determinare ritardi attuazione
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione previsti dal PNRR
- rispettare gli adempimenti sul monitoraggio previsti dal PNRR





Obblighi dei soggetti beneficiari (2)

- assicurare la conservazione della documentazione progettuale
- rispettare gli obblighi di indicazione di CUP e CIG
- assicurare il rispetto del principio DNSH
- adempiere agli obblighi di pubblicazione dei contributi ricevuti
- corrispondere a tutte le richieste della Regione
- consentire e favorire le attività di controllo ed ispezione
- trasmettere la Relazione di avanzamento del progetto
- avviare tempestivamente le attività progettuali
- non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi le immobilizzazioni agevolate prima che siano decorsi 5 anni



Revoche (1)

» Revoca (parziale o totale) entro il 31/12/2026 nel caso di:

- verifica dell'assenza di requisiti di ammissibilità
- presentazione documentazione irregolare al momento della domanda
- fallimento o apertura altra procedura concorsuale del beneficiario
- mancata realizzazione (anche parziale) del progetto
- mancato avvio del progetto entro 18 mesi da concessione
- mancato raggiungimento obiettivi previsti dal progetto
- mancato rispetto distanze e capacità totali degli impianti FER (10 km e 20%)
- mancata ultimazione interventi 30 giugno 2026
- mancata trasmissione rendicontazione spese entro il 30 giugno 2026 Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica



Revoche (2)

- verifica dell'assenza di requisiti di ammissibilità
- causa ostativa normativa antimafia
- variazioni incompatibili con mantenimento finanziamento
- violazione del principio del DNSH
- presenza di provvedimenti della PA che incida sulla funzionalità del progetto
- variazioni soggettive che comportino la perdita dei requisiti di ammissione
- trasferimento, alienazione o destinazione ad altro uso delle immobilizzazioni (prima dei 5 anni)
- riduzione dell'agevolazione nel caso di variazione che modifichi il punteggio
- mancato rispetto termini di conclusione lavori





Rinunce

Ciascun soggetto beneficiario può rinunciare all'agevolazione dandone comunicazione scritta al settore regionale Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione.

Nei casi di revoca o di rinuncia, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il contributo a fondo perduto eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge.

Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni sarà riconosciuta al soggetto beneficiario solo la quota parte del contributo a fondo perduto relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.



Informazioni/chiarimenti

Direzione Ambiente, Energia e Territorio -Settore Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione

email a: monitoraggio.ambiente@regione.piemonte.it (nell'oggetto delle email: "Bando PNRR Idrogeno aree dismesse: richiesta di chiarimenti")

Pubblicazione Bando regionale:

- nella sezione "Bandi" (https://bandi.regione.piemonte.it/)
- link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-m2c2-investimento-31-produzione-idrogeno-aree-industriali-dismesse-fin-eunextgenerationeu





Pagina web:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-m2c2-investimento-31-produzione-idrogeno-aree-industriali-dismesse-fin-eu-nextgenerationeu

Sezione Chiarimenti

- FAQ Regione Piemonte relative al Bando, aggiornate al 01 febbraio 2023
- Link a ulteriori FAQ consultabili direttamente sul sito del MASE





Nelle pagine seguenti si riportano a titolo di esempio alcune delle FAQ più ricorrenti





Si può comunque richiedere l'incentivo solo per l'elettrolizzatore?

NO

Gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:

- a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile
- b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori



All'art. 5, alla lettera m) si dice che non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta dagli impianti addizionali asserviti. Come si attua la citata disposizione?



La misura considera ammissibili ad agevolazione esclusivamente gli impianti addizionali asserviti ovvero gli impianti a servizio esclusivo dell'elettrolizzatore. Conseguentemente, è stato introdotto il divieto di vendita del surplus energetico. Detta disposizione non definisce una procedura specifica, pertanto il Soggetto proponente può optare per diverse soluzioni:

- l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica,
- la mancata connessione dell'impianto da fonti rinnovabili con la rete elettrica,
- la cessione gratuita alla rete,
- la cessione gratuita ad altri soggetti, quali ad esempio coloro che acquisteranno l'idrogeno rinnovabile prodotto.

Rimane ferma la necessità di dimostrare che l'impianto da fonte rinnovabile non sia finalizzato alla vendita di energia, ovvero che sia finalizzato alla produzione di idrogeno e l'impianto stesso o l'energia da questo prodotta non ricevano incentivi di altra natura. Si ricorda infine che detta condizione deve emergere anche dall'analisi energetica dell'intero progetto, che deve essere effettuata con riferimento alla documentazione tecnica di cui all'Appendice A del Bando.



C'é una potenza massima ammissibile a contributo dell'impianto rinnovabile addizionale asservito?

No, non è previsto alcun vincolo a riguardo. Si rappresenta tuttavia che gli impianti addizionali asserviti devono rispettare il divieto di vendita dell'energia elettrica prodotta.



Per quanto riguarda il consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2, quali componenti si ritengono compresi all'interno degli ausiliari dell'elettrolizzatore?

Per relativi ausiliari si intendono eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno



Come va intesa la disposizione che gli elettrolizzatori devono essere "finalizzati" alla produzione di energia rinnovabile? La produzione del 100% dell'idrogeno da fonti rinnovabili è una condizione necessaria?

L'energia elettrica utilizzata dagli elettrolizzatori deve essere totalmente rinnovabile. Ai fini della verifica del suddetto requisito, il bilancio energetico deve indicare tutta l'energia elettrica rinnovabile impiegata dall'elettrolizzatore (impianti addizionali, impianti non addizionali, etc.).





Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi



L'area industriale dismessa viene definita come zona territoriale omogenea di tipo D (industriale) già destinata ad attività di tipo industriale, cessata alla data di pubblicazione dell'Avviso (da parte della Regione).

Si chiede se aree individuate come industriali su cui non c'è stata mai un'attività industriale, in cui però ci sono degli edifici in stato di abbandono, non sono considerabili come area idonea?



No, le aree che rientrano nella casistica esposta non sono siti ammissibili.

L'art. 1, c.1, lett. a) dell'Avviso regionale prevede esplicitamente che l'area deve essere "....già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata".



Nel caso che il soggetto Attuatore sia rappresentato da un accordo di Costituenda ATI, ed una delle parti possegga i diritti ed i requisiti previsti dal Bando per i terreni industriali da area dismessa, è sufficiente presentarne i documenti di titolarità o si rende necessario un accordo di trasferimento dalla Mandante alla Mandataria?



I siti per la realizzazione degli interventi devono soddisfare i requisiti dell'art. 6 dell'avviso pubblico regionale. Nello specifico il comma 1 lett. c) prevede "essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento".

E' sufficiente, pertanto, presentare i documenti di titolarità dell'area:

- Atto notorio di compravendita
- Visura ed estratti catastali





Si chiede di chiarire quale documentazione consenta di verificare che il sito sia inquadrabile come "area industriale dismessa".

Sono sufficienti i seguenti documenti:

Piano di dismissione impianto pre esistente

SCIA smantellamento impianto pre esistente

Fotografie stato di fatto (post dismissione)?



In coerenza con quanto stabilito dal bando pubblicato con D.D. n. 868 del 29 dicembre 2022, le aree industriali sul territorio piemontese "sono individuate come produttive e/o industriali dai <u>Piani regolatori generali Comunali (PRGC)</u> vigenti, approvati in applicazione della normativa regionale in materia urbanistica".

La qualifica di area "industriale" si desume pertanto dal PRGC approvato e vigente e deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica.

In ordine alla dismissione, la documentazione indicata va integrata con una dichiarazione che attesti la cessazione dell'attività industriale dell'Ente locale competente o, in alternativa, fare ricorso ad una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.



Per quanto riguarda le risorse d'acqua adeguate è richiesto al proponente di presentare un accordo preliminare di approvvigionamento dell'acqua necessaria?

Non risulta necessario un contratto di approvvigionamento dell'acqua.

Per quanto riguarda la connessione alla rete di distribuzione del gas, è questa condizione motivo di esclusione anche qualora il piano industriale di produzione dell'idrogeno non preveda l'immissione nella rete del gas ma si concentri piuttosto sulla cessione dello stesso ad altri utilizzatori dell'area?

Si, rappresenta un vincolo di ammissibilità da rispettare in tutti i casi.

Cosa si intende con "connessione alla rete gas"?

Il sito individuato deve essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, della connessione alla rete gas, pertanto è necessario dimostrare per il tramite della documentazione tecnica il rispetto di tale requisito.







Tra i costi ammissibili rientrano anche quelli connessi all'acquisto/noleggio di carri bombolai per il trasporto di idrogeno, all'acquisto/noleggio di veicoli FCEV, anche adibiti al trasporto di idrogeno, all'acquisto e posa in opera delle tubazioni necessarie per il trasporto dell'idrogeno puro dal punto di produzione fino al punto di consegna e all'acquisto/noleggio veicoli a combustione interna (ICE)?

No, nessuno dei costi indicati rientra tra quelli ammissibili.

Vi è un massimo di spesa ammissibile per l'impianto rinnovabile addizionale asservito?

I limiti di spesa ammissibile sono riportati, in percentuale, esclusivamente per alcune tipologie di costi (es. per opere murarie e assimilate, programmi informatici, progettazione ecc..) e non sono previsti limiti per l'impianto addizionale asservito.





Grazie per l'attenzione







